

☆☆☆☆☆

Perugia, 30/04/2009
Prot. n. 1477/u

CASE VACANZE dell'ONAOSI per gli ASSISTITI

L'ONAOSI nei periodi di seguito indicati, metterà a disposizione degli assistiti alcuni mini-appartamenti di capienza diversa:

- ❖ da 2 a 5 posti letto a Porto Verde di Misano Adriatico (Rimini),
- ❖ da 2 a 6 posti letto (incrementabili di un ulteriore posto per esigenze straordinarie) a Pré Saint Didier (Aosta).

Gli alloggi sono indipendenti, forniti di angolo cottura, di suppellettili e di biancheria da letto e da bagno.

I soggiorni previsti sono di due settimane d'estate e di una settimana d'inverno.

Le quote da versare qualora la domanda venga accettata sono di € 206,00 per le vacanze invernali e di € 413,00 per i soggiorni estivi.


Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, redatta secondo il modello allegato, all'Amministrazione Centrale dell'ONAOSI, Via Ruggero D'Andreotto, 18, fax: 075/5011433 entro i seguenti termini: **19 settembre 2009** per le vacanze invernali e **30 gennaio 2010** per le vacanze estive.

Si consiglia, prima di compilare l'istanza, di leggere attentamente l'allegato Testo Unico in materia di assegnazione delle case vacanze: per informazioni è possibile telefonare dalle 9.00 alle 14.00, nonché dalle 15.00 alle 17.30 dei giorni feriali (il venerdì fino alle ore 14.00) ai seguenti numeri 075/5869265, ovvero 075/5869274.

Il Direttore Generale
(Dott. Trento Piscini)



Il Presidente
(Dr. Aristide Paci)



☆☆☆

VACANZE INVERNALI

1° turno: dal 05/12/2009 al 12/12/2009
2° turno: dal 12/12/2009 al 19/12/2009
3° turno: dal 19/12/2009 al 26/12/2009
4° turno: dal 26/12/2009 al 02/01/2010
5° turno: dal 02/01/2010 al 09/01/2010
6° turno: dal 09/01/2010 al 16/01/2010
7° turno: dal 16/01/2010 al 23/01/2010
8° turno: dal 23/01/2010 al 30/01/2010
9° turno: dal 30/01/2010 al 06/02/2010
10° turno: dal 06/02/2010 al 13/02/2010
11° turno: dal 13/02/2010 al 20/02/2010
12° turno: dal 20/02/2010 al 27/02/2010
13° turno: dal 06/03/2010 al 13/03/2010
14° turno: dal 13/03/2010 al 20/03/2010
15° turno: dal 20/03/2010 al 27/03/2010
16° turno: dal 27/03/2010 al 03/04/2010
17° turno: dal 03/04/2010 al 10/04/2010

VACANZE ESTIVE

1° turno: dal 29/05/2010 al 12/06/2010
2° turno: dal 12/06/2010 al 26/06/2010
3° turno: dal 26/06/2010 al 10/07/2010
4° turno: dal 10/07/2010 al 24/07/2010
5° turno: dal 24/07/2010 al 07/08/2010
6° turno: dal 07/08/2010 al 21/08/2010
7° turno: dal 21/08/2010 al 04/09/2010

☆☆☆

TESTO UNICO IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DELLE CASE VACANZE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente testo unico disciplina le condizioni e le modalità per l'assegnazione delle case vacanze della Fondazione.

Art. 2

Aventi diritto

1. Hanno diritto all'assegnazione delle case vacanze gli assistiti dell'ONAOSI.

2. Nel caso in cui alcuni alloggi non vengano occupati dagli assistiti potranno usufruire degli stessi i contribuenti viventi, i loro familiari e le vedove (o i vedovi) di sanitari contribuenti alla data del decesso.

Art. 3

Criteria di assegnazione agli assistiti

1. Le case vacanze verranno attribuite agli assistiti - fatto salvo quanto previsto all'art. 5, 3° comma del presente testo unico - sulla base di apposita domanda, che dovrà pervenire entro il termine perentorio stabilito e cui conseguirà la redazione di apposita graduatoria alla luce dei seguenti criteri:

- assistiti già riconosciuti dall'ONAOSI portatori di handicap: punti 20,
- assistiti il cui reddito dell'anno precedente, sommato a quello dei genitori, conviventi o meno, sia inferiore o pari ad € 27.000,00: punti 15,
- assistiti il cui reddito dell'anno precedente, sommato a quello dei genitori, conviventi o meno, sia superiore ad €27.000,00, ma inferiore o pari ad € 50.000,00: punti 10,
- assistiti che non hanno mai goduto di prestazioni in danaro o natura dall'ONAOSI: punti 8,
- assistiti che non abbiano usufruito dell'alloggio nell'anno precedente: punti 5,
- assistiti di età inferiore ad anni 14: punti 4,
- assistiti minorenni di età superiore ad anni 14: punti 3,
- assistiti maggiorenni di età inferiore ad anni 25: punti 2,
- assistiti con fratelli o sorelle tuttora assistiti: punti 1 per ogni fratello o sorella.

2. Nel caso di parità di punteggio verrà data precedenza all'assistito più giovane.

3. Le domande incomplete dovranno essere regolarizzate, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio indicato dall'Area Servizi.

4. Nella domanda, da redigersi con le modalità di cui all'art. 5, 1° comma del presente testo unico, potrà essere indicata una sola preferenza per i turni delle case vacanze.

5. I nuclei familiari composti da più assistiti potranno presentare una sola domanda per le vacanze invernali ed una per le vacanze estive.

Art. 4

Criteria di assegnazione ai contribuenti, alle/ai vedove/i nonché agli assistiti che non abbiano presentato (o regolarizzato) la domanda nei termini, ovvero non siano stati utilmente collocati in graduatoria

1. Le case vacanze verranno attribuite ai contribuenti, alle/ai vedove/i, nonché agli assistiti che non hanno presentato o regolarizzato la domanda nei termini perentori stabiliti, ovvero non sono stati utilmente collocati in graduatoria, secondo criterio cronologico fondato sulla data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, 1° comma del presente testo unico, fatto salvo quanto previsto al 3° comma del medesimo articolo.

2. Qualora più istanze pervengano nella medesima settimana verrà data preferenza all'assistito, successivamente al sanitario

con maggiore anzianità contributiva ed, infine, alle vedove.

3. I contribuenti, nonché le vedove che non hanno inviato domanda nell'anno precedente potranno presentare la relativa istanza non appena verrà approvata dalla Giunta Esecutiva la graduatoria di cui all'art. 3.

4. Negli stessi termini potranno presentare istanza gli assistiti che non hanno presentato o regolarizzato la domanda nei termini perentori stabiliti, ovvero non sono stati utilmente collocati in graduatoria.

5. I contribuenti, nonché le vedove che hanno presentato domanda nell'anno precedente potranno presentare la relativa istanza un mese prima del turno prescelto.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di assegnazione delle case vacanze deve essere presentata dagli assistiti, dai contribuenti e dalle vedove, con le modalità di cui all'art. 3 del Regolamento su prestazioni, servizi e organizzazione della Fondazione, cui dovrà essere allegata la documentazione (o le dichiarazioni sostitutive) richieste dall'Area Servizi.

2. Gli assistiti minorenni, interdetti o inabilitati dovranno essere accompagnati per tutta la permanenza presso la Casa vacanza dal genitore, dal tutore o dal curatore che ha presentato la domanda al loro posto (o, per gli inabilitati, in uno con gli stessi).

3. Il diritto ad usufruire dell'alloggio si avrà, peraltro, solo nel momento in cui la Fondazione riceverà la prova del versamento del canone o del contributo alle spese di gestione stabilito annualmente dalla Giunta Esecutiva.

4. La somma versata non verrà in alcun caso restituita anche qualora l'assistito, il contribuente o la vedova non possa successivamente effettuare il soggiorno.

Art. 6

Possibilità di usufruire di più di un soggiorno

1. Gli assistiti potranno usufruire di due soggiorni nel corso dell'anno, uno durante la stagione invernale ed uno nella stagione estiva.

2. Ogni contribuente e vedova potrà usufruire di un solo soggiorno nel corso dell'anno. Tuttavia, qualora 10 giorni prima dell'inizio del turno vi siano ancora posti disponibili, i contribuenti, nonché le vedove potranno prenotarli.

Art. 7

Comportamento degli ospiti

1. L'alloggio verrà consegnato esclusivamente all'assistito, al contribuente e alla vedova che ha presentato l'istanza i quali potranno ospitare solo loro familiari ed un ospite.

2. Gli assistiti, i contribuenti, le vedove ed i loro ospiti dovranno mantenere durante il soggiorno un contegno decoroso e rispettoso della tranquillità degli altri ospiti (o condomini) degli stabili.

3. Nel caso in cui ciò non avvenga l'ONAOSI potrà, a suo insindacabile giudizio, allontanare gli assistiti, i contribuenti, le vedove ed i loro ospiti.

4. Gli assistiti, i contribuenti e le vedove non potranno occupare un numero di posti letto maggiore di quello previsto per ogni alloggio, dovranno avere particolare cura dell'immobile e delle suppellettili messi loro a disposizione dalla Fondazione e risponderanno di qualsivoglia danno non dovuto a normale degrado.

5. Nelle case vacanze non sono ammessi animali.

☆ ☆ ☆

INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si fa presente quanto segue:

- i dati forniti verranno trattati sia con mezzi elettronici, sia senza l'ausilio degli stessi, ai soli fini dell'espletamento della selezione;
- il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli o di prestare il consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità di prendere in considerazione la domanda;
- i dati forniti non verranno né comunicati, né diffusi all'esterno, salvi i casi previsti dalla normativa vigente e/o dalle autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali. All'interno dell'ONAOSI potranno venire a conoscenza dei dati i componenti dell'Area Servizi (comprese le strutture periferiche), nonché il Direttore Generale e gli Organi della Fondazione;
- il titolare gode, in relazione ai dati conferiti, dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 riportato in calce;
- titolare del trattamento dei dati è l'ONAOSI, mentre Responsabile, anche ai fini dell'eventuale riscontro agli interessati, è il Dirigente dell'Area Servizi.

☆ ☆ ☆